

Concorsi pubblici: copiatura e regola dell'anonimato

In tema di prove scritte di un concorso pubblico, deve ritenersi che si ha copiatura quando emerga una riproduzione fedele di un testo che si presenti pedissequamente ripetitivo del testo assunto a parametro di raffronto così da escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato, ovvero si riscontri un'impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un'imitazione di altri scritti

Il Tar Sicilia – Palermo, Sez. I, con sentenza dell'11 aprile 2023 n. 1201, si pronuncia sui casi in cui si configura il plagio e/o la copiatura nelle prove scritte dei concorsi pubblici nonché sulle condizioni che devono sussistere per ritenere violata la regola dell'anonimato

La parte ricorrente, dipendente a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Palermo, inquadrata nella categoria D – Area Amministrativo gestionale, con ricorso impugna alcuni atti emessi dalla stessa Università nell'ambito della procedura selettiva, relativa alla copertura di un posto, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato nella categoria D.

Tra le altre, la ricorrente deduce che la Commissione, in sede di valutazione delle prove scritte, avrebbe dovuto escludere il controinteressato, a mente dell'art. 13 comma 4 del DPR n. 487/1994, in quanto l'elaborato prodotto da quest'ultimo risulterebbe copiato dal Manuale tecnico operativo del MIUR.

Inoltre ha inoltre sostenuto che il controinteressato avrebbe dovuto essere escluso anche per avere apposto all'inizio del proprio scritto l'indicazione "traccia n. 2", a suo avviso chiaro segno di riconoscimento.

Secondo il collegio il motivo di ricorso non sussiste.

La violazione della regola dell'anonimato nella redazione delle prove d'esame nei pubblici concorsi soggiace a due condizioni. La prima è costituita dall'idoneità del presunto segno di riconoscimento a raggiungere il suo scopo e ricorre, allorché la particolarità riscontrata, assuma un oggettivo ed inequivoco carattere di anomalia rispetto alle ordinarie forme di estrinsecazione del pensiero. La seconda è costituita dall'utilizzo intenzionale del segno di riconoscimento, che va provata, ove occorra anche per presunzioni, mentre è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento ed intenzione del candidato di essere identificato.

In ordine all'interpretazione dell'articolo dell'art. 13 comma 4 del DPR n. 487/1994 la giurisprudenza ha puntualizzato che tale formulazione non esclude affatto che l'estromissione di un concorrente possa essere disposta anche in un momento successivo a quello di svolgimento della prova concorsuale atteso che "la copiatura degli elaborati (oltre all'ipotesi di flagranza) può essere accertata (secondo un criterio di maggiore frequenza) anche e soprattutto in un momento successivo allo svolgimento, all'atto della correzione da parte della Commissione, cronologicamente posteriore allo svolgimento della prova scritta" (Cons. Stato, sez. VII, 18/07/2022, n. 6171).

Ne consegue pertanto che, **al fine di escludere la dedotta "copiatura" dal Manuale tecnico operativo del MIUR**, non appare decisivo il numero dei commissari presenti durante l'esecuzione della prova rispetto al numero dei candidati, così come non è dirimente il fatto che nei verbali redatti dalla Commissione di concorso non vi è alcun riferimento in ordine ad eventuali comportamenti irregolari tenuti dal controinteressato in sede di espletamento della prova scritta.

Occorre dunque verificare, dal punto di vista contenutistico, se, dal raffronto dell'elaborato del controinteressato con il testo del suddetto Manuale Tecnico Operativo sia evidente, come ritenuto dalla ricorrente, che parte del suo elaborato sia stato copiato.

Posti tali principi di carattere generale, il TAR, richiamando la precedente giurisprudenza, ricorda che "si ha copiatura quando emerga una riproduzione fedele di un testo che si presenti pedissequamente ripetitivo del testo assunto a parametro di raffronto così da escludere ogni autonoma rielaborazione del candidato ovvero si riscontri un'impostazione del tema, o di parte di esso, che costituisca un'imitazione di altri scritti" (Cons. Stato, sez. VII, 18/07/2022, n. 6171; Cons. Stato, sez. IV del 26 febbraio 2013 n. 1180).

Con riferimento al caso in esame, il Tar sostiene, nel merito, che l'elaborato redatto dal controinteressato non si configura pedissequamente ripetitivo del citato Manuale e si connota nel suo insieme per l'autonoma rielaborazione del candidato, idonea ad esprimere il grado di preparazione e le capacità intellettive richieste.

Per quanto concerne l'ulteriore lamentela relativa al segno di riconoscimento, il Collegio indica che l'anteposizione all'elaborato della dicitura **“Traccia n.2” non presenta affatto un carattere di anomalia tale da comprovare in “in modo inequivoco” l'intenzione del controinteressato di rendere conoscibile il proprio elaborato alla Commissione esaminatrice o a un suo componente.** Peraltro, la stessa giurisprudenza ha escluso la configurabilità di segni di riconoscimento allorquando il candidato abbia trascritto l'intero titolo della traccia in maiuscolo sottolineato ed il titolo della traccia in minuscolo sottolineato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Ter, 13 marzo 2017 n. 3413).

Nel caso in esame, ricorre un'ipotesi ancor meno significativa: il controinteressato, infatti, non ha nemmeno trascritto il testo della traccia, ma si è limitato ad indicarla con il riferimento al numero attribuito dalla Commissione.